DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

recante modifica delle decisioni 94/432/CE, 94/433/CE, 94/434/CE e 95/380/CE che fissano disposizioni d'applicazione delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE del Consiglio per quanto riguarda le indagini statistiche sul patrimonio e la produzione dei settori suino, bovino, ovino e caprino

[notificata con il numero C(1998) 4541]

(1999/47/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE ([2]), in particolare l'articolo 1, l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione d'ovini e caprini ([4]), modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che la direttiva 97/77/CE ha modificato le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE per quanto riguarda la frequenza e i periodi di riferimento delle indagini statistiche sulla produzione dei settori suino, bovino, ovino e caprino;

considerando che, le decisioni della Commissione 94/432/CE ([5]), 94/433/CE ([6]) e 94/434/CE ([7]), modificate dalla decisione 95/380/CE ([8]), fissano le disposizioni d'applicazione delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE;

considerando che è necessario adattare le decisioni 94/432/CE, 94/433/CE e 94/434/CE alle nuove disposizioni che derivano dalla direttiva 97/77/CE, in particolare per quanto riguarda i periodi di riferimento delle indagini;

considerando che, gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi possono essere autorizzati ad effettuare soltanto un'indagine sui suini con cadenza annuale e in date diverse;

considerando che, gli Stati membri il cui patrimonio bovino rappresenta soltanto una modesta percentuale del patrimonio totale della Comunità possano essere autorizzati a rinunciare interamente ad una delle due indagini di maggio/giugno o novembre/dicembre;

considerando che gli Stati membri possono, a richiesta, essere autorizzati a fornire la ripartizione prescritta per classe d'ampiezza degli effettivi e la ripartizione a livello regionale per i risultati definitivi degli anni pari e/o per i risultati di un mese fisso dell'anno;

([1]) GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1.
([2]) GU L 10 del 16. 1. 1998, pag. 28.
([3]) GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 5.
([4]) GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 10.
([5]) GU L 179 del 13. 7. 1994, pag. 22.
([6]) GU L 179 del 13. 7. 1994, pag. 27.
([7]) GU L 179 del 13. 7. 1994, pag. 33.
([8]) GU L 228 del 23. 9. 1995, pag. 25.

considerando che da parte di Stati membri sono pervenute richieste di fruire delle suddette facoltà di deroga;

considerando che i risultati delle indagini elaborati per le suddivisioni territoriali della Finlandia devono essere armonizzati con la nomenclatura NUTS 2;

considerando che i risultati delle indagini delle indagini sugli ovi-caprini elaborati per le suddivisioni territoriali del Belgio devono essere semplificati sul livello NUTS 1;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato permanente della statistica agraria, istituito con decisione del Consiglio 72/279/CEE [1],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/432/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 5:

 a) al paragrafo 1 i termini «di aprile e di agosto» sono sostituiti con i termini «d'aprile e d'agosto o di maggio/giugno».

 b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

 «Gli Stati membri citati nell'allegato IV, lettera b), sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 93/23/CEE, a effettuare una sola indagine l'anno, cioè in uno dei periodi dei mesi d'aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre».

 c) al paragrafo 4 i termini «di aprile e di agosto» sono sostituiti dai termini «di aprile o di maggio/di giugno o di agosto».

2) Nell'allegato I i termini

«Finlandia:	Etelä-Suomi
	Sisä-Suomi
	Pohjanmaa
	Pohjois-Suomi»

sono sostituiti dai termini

«Finlandia:	Etelä-Suomi-Uusimaa
	Itä-Suomi
	Väli-Suomi
	Pohjois-Suomi».

3) Nell'allegato II, il testo della nota (a) della tabella è così modificato:

 «(a) Ripartizione facoltativa: B, DK, NL, S».

4) Nell'allegato IV:

 a) al punto a) i termini «di aprile e di agosto» sono sostituiti dai termini «di aprile e di agosto o maggio/giugno».

 b) al punto b) la frase «a rinunciare interamente alle indagini di aprile e di agosto» è sostituita da «a effettuare una sola indagine l'anno».

 Il punto b) è così completato:

 «Irlanda».

[1] GU L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

c) al punto c) i titoli

«Aprile Agosto Dicembre»

sono sostituite dai titoli:

«Aprile Maggio/Giugno Agosto Novembre/Dicembre».

d) al punto d) i termini «di aprile o di agosto» sono sostituiti dai termini «di aprile o di maggio/giugno o di agosto».

I titoli:

«Aprile Agosto»

sono sostituiti da:

«Aprile Maggio/Giugno Agosto».

Al titolo «Maggio/giugno» è aggiunto il termine «Germania».

e) al punto e) al titolo «Anni pari», il termine «Germania» è soppresso;

al titolo «Mese fisso dell'anno», sono aggiunti i termini «Belgio, maggio» e «Germania, maggio». I termini «Danimarca, giugno» sono sostituiti dai termini «Danimarca, maggio» e quelli «Paesi Bassi, maggio» da «Paesi Bassi, aprile».

Articolo 2

La decisione 94/433/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 7, paragrafo 2, il termine «di dicembre» è sostituito dai termini «di novembre/dicembre».

2) Nell'allegato II i termini:

«Finlandia: Etelä-Suomi
Sisä-Suomi
Pohjanmaa
Pohjois-Suomi»

sono sostituiti dai termini:

«Finlandia: Etelä-Suomi-Uusimaa
Itä-Suomi
Väli-Suomi
Pohjois-Suomi».

3) Nell'allegato III, il testo della nota (a) della tabella è così modificato:

«(a) Ripartizione facoltativa: B, DK, NL, S».

4) Nell'allegato V:

a) ai punti b) e c) il termine «dicembre» è sostituito dai termini «novembre/dicembre».

b) al punto d) il testo è completato come segue:

«Germania».

c) al punto e) sotto il titolo «Anni pari» il termine «Germania» è soppresso;

al titolo «Maggio/giugno», è aggiunto il termine «Germania».

Articolo 3

La decisione 94/434/CE è modificata come segue:

1) Nell'allegato II

a) i termini:

«Belgio: Provinces/Provincies»

sono sostituiti da

«Belgio: Région/Gewest».

b) i termini:

«Finlandia: Etelä-Suomi
Sisä-Suomi
Pohjanmaa
Pohjois-Suomi»

sono sostituiti da:

«Finlandia: Etelä-Suomi-Uusimaa
Itä-Suomi
Väli-Suomi
Pohjois-Suomi».

2) Nell'allegato III, nella tabella 1, il testo della nota (b) è così modificato: «(b) Facoltativo: B, D, NL, S»;

Nell'allegato III, nella tabella 2, il testo della nota (c) è così modificato: «(c) Facoltativo: B, D, NL, S».

3) Nell'allegato V al punto b) è soppresso il termine «Germania».

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione
Yves-Thibault DE SILGUY
Membro della Commissione